

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

ART. 40 DECRETO Lgs. 15.11.93 N. 507

Allegato alla delibera C.C. n. 56 del 26.04.1994

NOTE: Il presente Regolamento è stato redatto alla luce del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, come modificato dal Decreto Legislativo 28.12.1993 n. 566 e delle circolari n. 1/1994 e n. 13/E/1994 del Ministero delle Finanze. Si richiama in merito la circolare n. 1 del 15.1.1994 del Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale, che nella parte relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ma comunque estensibile agli altri tributi, raccomanda: "In ordine alla redazione del regolamento si segnala l'opportunità che, a evitare difformità rispetto al testo legislativo, la riproduzione di articoli del decreto legislativo n. 507/93 sia sostituita da richiami normativi (con indicazione in appendice delle disposizioni richiamate) in modo da limitare, ove possibile, il contenuto del regolamento alle sole disposizioni attuative o integrative della legge statale." Si è, pertanto, ritenuto opportuno evitare, la ripetizione continua delle disposizioni legislative, privilegiando invece la parte relativa al procedimento delle concessioni, e tutto quanto utile alla maggiore comprensione della legge; in particolare sono state riportate le parti relative agli obblighi di denuncia e di versamento, per un utilizzo diretto da parte dei contribuenti.

CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 (d'ora in poi chiamato "D.Lgs.") come modificato dal D.Lgs. 28.12.1993 n. 566. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. il Comune di Dueville è di IV classe avendo una popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alla settimana, e non ricorrenti, la concessione è sostituita dalla bolletta di pagamento anticipato della tassa vistata dalla autorità competente per il rilascio della concessione.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata e la decorrenza dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta; - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta e qualsiasi altro documento che l'Amministrazione ritenga necessario al fine dell'esame e decisione sull'istanza. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa o a seguito rilascio di concessione edilizia.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza; è tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce .

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio al procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo; in caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata; le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa come da Decreto 4.6.1993 n. 248 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Ai sensi dell'art. 17 di suddetto Decreto l'agricoltura e chi esercita la vendita dei prodotti in forma itinerante non può sostare per più di un'ora nello stesso punto: le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, nel suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata , la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il

richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze e autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, etc.) e che a richiesta dovrà esibire; a tal uopo l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle prescritte licenze ed autorizzazioni.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per le occupazioni che possono alterare la buona conservazione delle strade ed aree sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto a osservare.

In presenza di occupazioni che richiedano la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dalle quali possano derivare danni ai beni comunali o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustificano la competente autorità comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale di importo adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della viabilità.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa e del canone di concessione se dovuto;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel D.Lgs. nel presente regolamento nella concessione stessa;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di decorrenza indicata nella concessione, per le occupazioni permanenti, e 5 giorni per le temporanee.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

La decadenza è pronunciata dall'autorità competente al rilascio.

Art. 8

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 9

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili; a tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, motivata almeno 30 giorni prima della scadenza, per le occupazioni permanenti, 10 per le temporanee.

La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità del rilascio.
La domanda deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 10

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi; decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 11

Costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti oltre alla tassa in oggetto, impone un contributo "una tantum" pari al 10% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata dal Comune.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Ai sensi del comma 4, art. 38 del D.Lgs. sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto il Comune di Dueville ha popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in due categorie: la loro precisa collocazione nella categoria viene fatta con apposito atto deliberativo consigliare.

La tariffa della 2^a categoria è del 30% inferiore alla 1^a.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. , se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La determinazione dell'area occupata viene eseguita sulla base dei documenti presentati a corredo della richiesta di concessione: se necessario si procederà ad appositi sopralluoghi.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 4 ore: riduzione del 50% della tariffa giornaliera
- b) occupazioni da 4 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. e quelle contemplate dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 17

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo: casi particolari.

Ai sensi degli artt. 46, c. 1 e 47, c. 2 del D.Lgs., per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata.

Art. 18

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. la tariffa è ridotta del 30%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali, a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinnanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;
- c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. la tariffa è ridotta del 30%;
- d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- e) la tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
- f) per le occupazioni temporanee le riduzioni di tariffa previste dall'art. 45 del D.Lgs. sono tra loro cumulabili, fermi restando gli inderogabili limiti minimi di tariffa fissati dal comma 2 del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28.12.1995, n. 549.

Art. 18 bis

Esenzioni.

- a) sono esonerati dalla tassa i passi carrabili con decorrenza 01.01.1998;
- b) sono esonerati dalla tassa coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- c) sono esonerate dalla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico con effetto retroattivo;
- d) sono esonerate dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi anche per le annualità pregresse;
- e) sono esonerate dalla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per gli interventi edilizi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge 27.12.1997, n. 449;
- f) sono esonerate dalla tassa le occupazioni realizzate con specchi parabolici posizionati per garantire l'incolumità pubblica.

Art. 19

Denuncia e versamento della tassa: art. 50 del D.Lgs.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e,

comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Non è dovuto alcun importo qualora l'ammontare della tassa, temporanea o permanente, sia uguale o inferiore a Euro 5,00.

Art. 20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 21

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 22

Norme finali.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Art. 23

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.